

COMUNE DI ERULA – Provincia di Sassari

Tel. 079/575363-079/575648-Fax.079/575398

e-mail: comunedierula@libero.it

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.)**

**Approvato con delibera C.C. n. 11 del
19/03/2003**

INDICE

PARTE I	ORGANIZZAZIONE	Pag.
CAPO I	<i>PRINCIPI GENERALI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA</i>	2
1	<i>Oggetto del regolamento</i>	2
2	<i>Definizione di rifiuto</i>	2
3	<i>Ambito territoriale di applicazione</i>	2
4	<i>Oggetto della tassa</i>	2
5	<i>Soggetto passivo</i>	2
6	<i>Determinazione della superficie imponibile</i>	3
7	<i>Esclusione dal canapo imponibile</i>	3
CAPO II	<i>ESENZIONI E RIDUZIONI</i>	3
8	<i>Esenzioni</i>	3
9	<i>Riduzioni della tassa per disservizio</i>	4
10	<i>Riduzione delle tariffe</i>	4
11	<i>Cumulo dei benefici</i>	4
CAPO III^	<i>CLASSI DI CONTRIBUZIONE</i>	4
12	<i>Classificazione</i>	4
CAPO IV^	<i>NORME FINALI E DI COLLEGAMENTO PROCEDIMENTALE</i>	4
14	<i>Informazioni tra gli uffici</i>	5
15	<i>Norme transitorie e finali</i>	5

**NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.)**

Capo I

Principi generali di applicazione della tassa

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di ERULA della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni (T.A.R.S.U.) istituita a norma del capo III del Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successivamente modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Definizione di rifiuto

1. Per rifiuto solido urbano interno si intende il rifiuto urbano individuato dall'art. 2, comma 3, punti 1) e 2) del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915.
2. Per rifiuto speciale assimilato al rifiuto urbano si intende quello indicato dall'art.39, comma 1 della legge 22 febbraio 1994 n. 146.

Art. 3 - Ambito territoriale di applicazione

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale così come individuate nel regolamento del Servizio di nettezza urbana previsto dall'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915.

Art. 4 - Oggetto della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, reale od obbligatorio, di locali ovvero di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti.
2. Si considerano locali tassabili a tutti gli effetti dell'applicazione della presente tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzioni stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, che possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 2, comma 1.
3. Si considerano aree tassabili quelle scoperte, a qualsiasi uso destinate, che per la loro utilizzazione possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 2 comma 1.
4. Sono altresì tassabili tutti quei manufatti aperti come tettoie, capannoni nonché quelli di facile rimozione.

Art. 5 - Soggetto passivo

1. La tassa è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo occupi o detenga i locali e le aree scoperte tassabili di cui all'art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso non saltuario in comune.
2. Per i locali di uso abitativo affittati con mobilio, la stessa è dovuta dal proprietario o detentori dei locali, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

Art. 6 - Determinazione della superficie imponibile

1. La superficie tassabile è misurata, per locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
2. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio stesso in base alle planimetrie catastali.

Art. 7 — Esclusioni dal canapo imponibile

1. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte adibite a verde (anche per la parte eccedente i duecento metri quadrati).
2. Non sono assoggettati alla tassa i seguenti locali ed aree che, per loro caratteristica e destinazione o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti a norma dell'art. 62 del decreto legislativo n. 507 del 1993, quali:
 - a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensore ad eccezione delle cabine, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana e/o attività di lavorazione;
 - b. ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiori a m. 1,50 ove non è possibile la permanenza;
 - c. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di tutte le utenze (gas, acqua, luce);
 - d. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
 - e. cave di sola areazione, chiostrine, corti interne sottratti all'uso abituale dei detentori dell'ufficio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
 - f. edifici o loro parti adibite a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi alle loro attività di culto (cori, cantorie, sagrati e simili), con l'esclusione delle abitazioni, eventualmente annesse, dei ministeri del culto o di altre persone.

Capo II

Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni

Art. 8 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'applicazione della tassa:
 - a. il comune, per i locali e le aree adibiti a servizi comunali;
 - b. i locali e le aree in uso ad associazioni od enti che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico culturale, nonché delle istituzioni scolastiche, per i quali il comune sia tenuto o comunque si assuma interamente le spese di gestione;
 - c. i locali adibiti ad abitazione occupati da persone nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza;
l'esenzione è concessa a condizione che nessuno dei componenti il nucleo predetto sia proprietario o detentore di unità immobiliare diversa da quella destinata a proprio uso abitativo;

Art. 9 - Riduzione della tassa per disservizio

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Gestore entro sessanta giorni a regolarizzare o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto delle seguenti percentuali, e il minor gettito conseguente è posto a carico del gestore:
 - a. di 1/5 nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste dal regolamento del Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani;
 - b. di 1/3 nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente dimensionati a fronte dell'esigenza ordinaria della zona servita;
 - c. di 1/3 nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita nel citato Regolamento.

Art. 10 - Riduzione delle tariffe

1. La tariffa unitaria può essere ridotta nel caso di:
 - a. Abitazioni con unico occupante: 1/3;
 - b. Utenti proprietari di abitazione che risiedano o dimorino, per più mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: 1/3;

Art. 11 - Cumulo dei benefici e copertura finanziaria

1. Le riduzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono cumulabili fino alla concorrenza del 50% della tassa dovuta in base alla tariffa unitaria.

CAPO III

Classi di contribuzione

Art. 12 - Classificazione

1. Per l'applicazione delle diverse tariffe sono individuate le seguenti classi di contribuzione:

CLASSE 1 - abitazioni private comprese le dipendenze anche se separate dal corpo principale dell'edificio (autorimesse, ripostigli, terrazze coperte, soffitte praticabili).

CLASSE 2 — studi professionali, istituti di credito, assicurazioni, agenzie finanziarie, agenzie di viaggi, agenzie ippiche, autoscuole.

CLASSE 3 - stabilimenti industriali e insediamenti artigianali, esercizi commerciali all'ingrosso, aziende di trasporto e spedizioni.

CLASSE 4 — laboratori di analisi, saune, palestre, istituti di estetica.

CLASSE 5 - alberghi, pensioni, locande, affittacamere, case di cura private non operanti nell'ambito del servizio sanitario nazionale, motel, ostelli.

CLASSE 6 — ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie, osterie, paninoteche, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie.

CLASSE 7 - teatri, cinematografi, sale da ballo, studi televisivi, teatri di posa, discoteche, sale giochi, bowling e simili, club privati, circoli ricreativi, impianti sportivi, altri luoghi di ritrovo e di divertimento in genere.

CLASSE 8 - esercizio di attività commerciali con l'esclusione di quelli di cui alla successiva classe 9.

CLASSE 9 - esercizi commerciali per la vendita di generi alimentari, di frutta e verdura, di pesce fresco, secco e ammollato, di carni, compresi i banchi all'aperto ed i chioschi di fiori e piante.

CLASSE 10 — supermercati di generi alimentari vari e di altri articoli.

CLASSE 11 - stabilimenti balneari e campeggi.

CLASSE 12 — collegi, convitti, istituti e case di riposo, caserme, carceri.

CLASSE 13 — scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado.

CLASSE 14 - uffici pubblici, musei, sale congressuali, locali delle associazioni culturali, politiche e sindacali.

CLASSE 15 - distributori di carburante, rimesse per roulotte, rimesse per natanti, autorimesse pubbliche e private, concessionari di auto, locali ed aree adibiti a mostre ed esposizioni in genere a scopo commerciale.

2. Per i locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani interni o assimilati.

Capo IV

Norme finali e di collegamento procedimentale

Art. 13 - Denunce, domande e semplificazione istruttoria

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 5 del presente regolamento è tenuto a presentare al Servizio Tributi denuncia di inizio, variazione o cessazione relativa ai locali o alle aree imponibili nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 70 del Decreto legislativo n. 507 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Al fine dell'ammissione ai benefici previsti dagli articoli 3, 8, 9, 10 e 11 del presente regolamento, quando i presupposti per il riconoscimento degli stessi non siano già stati indicati nella denuncia presentata ai sensi del precedente comma, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da idonea documentazione.
3. La suddetta documentazione può consistere anche in dichiarazioni sostitutive di certificazioni, dichiarazioni temporaneamente sostitutive, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15.
4. Quando si tratti di presupposti relativi alla misura dei locali o delle aree può essere depositata una planimetria aggiornata sottoscritta da un tecnico abilitato ai sensi delle norme vigenti.
5. Allorché vengano a cessare le condizioni per le quali era stato concesso uno dei benefici richiamati al comma 2, l'interessato è tenuto a comunicarlo al Servizio tributi che provvederà ad effettuare una variazione al ruolo ai fini della riscossione del tributo dovuto.
6. Il comune può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'ammissione al beneficio.

Art. 14 - Informazioni tra gli Uffici

1. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre formalità afferenti l'occupazione e la detenzione di locali e di aree soggetti alla tassa, l'ufficio di Anagrafe consegna al contribuente il modulo di denuncia da consegnare al Servizio tributi nel termine previsto.

2. Gli uffici comunali di seguito indicati sono tenuti a comunicare mensilmente al Servizio Tributi le seguenti notizie:

- a. Ufficio Anagrafe: i nominativi di immigrati, emigrati la formazione di nuovi nuclei familiari, i decessi;
- b. Ufficio Edilizia Privata: l'elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;

Art. 15 - Norme transitorie e finali

- 1. Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento approvato con delibera C.C. n. 45 del 27/02/1989.
- 2. Per quanto non previsto nel presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Il presente regolamento per la disciplina dei rapporti con i cittadini risulta strettamente connesso e correlato alle norme contenute nel Regolamento comunale per la disciplina delle entrate approvato dal C.C. in data 19/03/2003 con provvedimento n. 10.